## **VATICAN STATE v. NUZZI AND FITTIPALDI (“VATILEAKS 2”)**

## Data della sentenza: 22 Dicembre 2016

**Riepilogo ed esito**

Il Tribunale dello Stato del Vaticano ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei due giornalisti italiani Gian Luigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, imputati di concorso morale nella acquisizione e nella divulgazione di notizie e documenti riservati, con tre funzionari della “Commissione pontificia referente per lo studio e la direzione della struttura economico-amministrativa” (COSEA), due dei quali sono stati condannati. I due giornalisti sono autori dei libri *Via Crucis* e *Avarizia*, che hanno rivelato casi di corruzione ed uso improprio delle finanze vaticane sulla base di documenti trapelati da fonti interne all’amministrazione vaticana: alcuni di questi documenti sono stati ottenuti da funzionari pubblici che lavoravano per COSEA, accusati di aver divulgato informazioni e documenti riservati. Nel testo della sentenza che ha riconosciuto colpevoli due dei tre funzionari vaticani, che hanno favorito la disseminazione di informazioni da parte dei giornalisti, il Tribunale ha riconosciuto "le garanzie a favore della libertà di espressione e della libertà di stampa garantite da parte della legge divina".

**I fatti**

Lo scandalo del 2015 chiamato *Vatileaks II* segue un [primo scandalo Vatileaks](https://www.reuters.com/article/us-vatican-butler-intrigue/vatican-has-long-history-of-intrigue-and-controversy-idUSBRE8500WS20120601) nel 2012, quando alcuni documenti divulgati da fonti interne al Vaticano rivelavano casi di corruzione e cattiva gestione delle finanze vaticane, con il coinvolgimento della banca della Santa Sede (IOR, Istituzione per le Opere di Religione). Nel caso Vatileaks I, molti di questi documenti furono pubblicati dal giornalista Gianluigi Nuzzi in un libro intitolato [*Sua Santità*](https://www.ibs.it/sua-santita-carte-segrete-di-libro-gianluigi-nuzzi/e/9788861900950).

Allo stesso modo, i documenti sotto esame nello scandalo *Vatileaks II* riguardavano principalmente le attività economiche e amministrative di alcune istituzioni della Santa Sede. Nel novembre 2015, a seguito della pubblicazione di alcuni di questi documenti nei libri [*Avarizia*](https://www.ibs.it/avarizia-carte-che-svelano-ricchezza-libro-emiliano-fittipaldi/e/9788807172984) e [*Via Crucis*](https://www.ibs.it/via-crucis-libro-gianluigi-nuzzi/e/9788861904958), gli autori- rispettivamente Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi- sono stati imputati ai sensi dell'articolo 116 bis del codice penale vaticano, come modificato dall'articolo 10 del Legge della Santa Sede n. IX (2013), per presunta divulgazione di informazioni e documenti riservati. [[1]](#footnote-1)

Tra questi documenti ci sono alcune foto che documentano un furto che ha avuto luogo all'interno della prefettura del Vaticano nel 2014, una lettera tra ecclesiastici di alto rango riguardante i "benefici" dei cardinali e una lettera al Comitato dei Revisori della Prefettura che esprime "personali preoccupazioni e raccomandazioni" sulla situazione finanziaria del Vaticano. Inoltre, alcuni dei documenti sotto scrutinio sono relativi alle cosiddette Cause dei Santi (i processi di beatificazione e santificazione), che rivelavano discrepanze tra spese dichiarate ed effettive: secondo le annotazioni del giornalista Nuzzi a seguito di un incontro con i membri di COSEA monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda, un ecclesiastico spagnolo, e Francesca Chaouqui- consulente per le pubbliche relazioni, il Vaticano avrebbe avuto più di 200 conti bancari presso lo IOR appositamente a questo scopo.

La legge n. IX è stata promulgata l'11 luglio 2013, dopo il primo scandalo Vatileaks. L'articolo 10 di questa legge ha introdotto nel codice penale vaticano l'articolo 116 bis, che regola "i crimini contro la sicurezza dello Stato". Questa disposizione criminalizza le circostanze in cui un individuo "ottiene o rivela illecitamente informazioni o documenti la cui divulgazione è vietata" e il reato è punibile con una condanna da sei mesi a due anni o una multa da 1.000 a 5.000 euro. Nei casi in cui le informazioni o i documenti riguardino "gli interessi fondamentali o le relazioni diplomatiche della Santa Sede o dello Stato", il reato comporta una pena più elevata, dai quattro agli otto anni di carcere.

Mentre il processo era in corso, le accuse iniziali contro i giornalisti sono state sostituite con accuse di "complicità morale nella divulgazione di informazioni e documenti riservati". I crimini di Nuzzi e Fittipaldi sarebbero dunque stati commessi con il coinvolgimento di Balda, Chaouqui e il segretario esecutivo Nicola Maio, sui quali i giornalisti avrebbero fatto pressione perché’ rivelassero documenti ed informazioni confidenziali.

Balda lavorava presso la Prefettura Ecclesiastica, l'organo incaricato di sovrintendere alla contabilità finanziaria di tutte le istituzioni della Santa Sede. Secondo un testimone, un'enorme quantità di documenti provenienti dall'archivio confidenziale della prefettura è stata fotocopiata nelle settimane in cui si sono verificati i fatti in esame. Inoltre, dall'analisi delle comunicazioni online di Balda (computer e telefono) è emerso che questi trasmetteva al giornalista Nuzzi dei documenti relativi al lavoro di COSEA. Durante il processo, il convenuto Balda ha anche confessato di aver trasmesso a Nuzzi cinque pagine contenenti 85 password per aprire altrettanti documenti; inoltre, gli avrebbe trasmesso la password di accesso al proprio account e-mail, sostenendo di averlo fatto "in modo completamente spontaneo, probabilmente non in uno stato di piena lucidità". Il giornalista Fittipaldi ha inoltre dichiarato di aver incontrato Balda solo quattro volte, quando la stesura del suo libro era quasi al termine. Infine, lo stesso Balda ha confermato di aver deciso autonomamente di inoltrare alcuni documenti riservati al giornalista.

I giornalisti Nuzzi e Fittipaldi furono introdotti per la prima volta a Monsignor Balda da Francesca Chaouqui, presumibilmente per informarli di un clima di "resistenza" tra alcuni ufficiali amministrativi della Santa Sede nei confronti di alcune riforme previste dal nuovo Papa, Francesco, per rimediare alla disastrosa situazione delle finanze vaticane al tempo delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, e per informarli delle preoccupazioni che una tale "resistenza" potesse danneggiare il lavoro di COSEA.

Di conseguenza, Balda, Chaouqui e Maio sono stati accusati di aver formato un’ "associazione criminale organizzata" con lo scopo di "commettere diverse azioni illegali" attraverso la divulgazione di documenti riservati, ai sensi dell'art. 25 della legge n. IX del 2013. Queste accuse sono state successivamente ritirate, dal momento che l'effettiva costituzione di un'associazione criminale non poteva essere dimostrata, come invece previsto ex legge. Tali accuse sono state sostituite con quelle di divulgazione di informazioni e documenti riservati, ai sensi del citato articolo 116 bis del codice penale vaticano.

Successivamente il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione del sig. Fittipaldi per mancanza di prove, chiedendo invece la sospensione della pena detentiva di un anno per il sig. Nuzzi. I giornalisti ed i loro legali, dall’altro lato, hanno sostenuto che le accuse contro di loro costituissero una violazione del diritto alla libertà di espressione e di stampa; inoltre, sottolineavano che il Tribunale dello Stato del Vaticano non era competente a giudicarli, in quanto cittadini italiani.

**La sentenza**

Il Tribunale dello Stato del Vaticano ha esaminato le accuse nei confronti di Nuzzi e Fittipaldi per "complicità morale nella divulgazione di informazioni e documenti riservati", nonché le accuse contro Mons. Vallejo Balda, Francesca Chaouqui e Nicola Maio per aver divulgato informazioni e documenti confidenziali .

Secondo l'accusa, la complicità morale dei giornalisti è scaturita dal "sollecitare ed esercitare pressioni, in particolare su Vallejo Balda, al fine di ottenere documenti e informazioni confidenziali", che successivamente avrebbero utilizzato per i loro libri. Secondo il pubblico ministero, tali pressioni e l'opportunità di lavorare su questi temi sono stati i motivi principali alla base della decisione di divulgare i dossier segreti. Roberto Palombi, avvocato del sig. Nuzzi, ha sostenuto che le accuse hanno criminalizzato ingiustamente i giornalisti per il solo fatto di "porre domande"; in risposta, il co-procuratore del Vaticano Roberto Zanotti ha sostenuto che le accuse riguardavano solo i presunti metodi illegali usati per ottenere i documenti. Durante il processo, Balda ha dichiarato che "dare [ai giornalisti] questi documenti era in qualche modo un mezzo per pagare la mia libertà. Certo, prima di incontrare i giornalisti non avevo idea di farlo ". Tuttavia, non è stato possibile provare evidenze di una eccessiva pressione dei giornalisti su Balda: lui stesso ha dichiarato di *sentirsi* minacciato, ma di non essere stato effettivamente minacciato.

L'avvocato Palombi ha anche sostenuto che il Tribunale dello Stato del Vaticano non aveva giurisdizione sul caso, poiché il presunto crimine di ricevere e pubblicare documenti privati avveniva in Italia, non in Vaticano. L'assenza di giurisdizione è stata riconosciuta il 7 luglio 2016, quando i giornalisti Nuzzi e i Fittipaldi sono stati entrambi prosciolti. Secondo il codice penale vaticano, ciò che è rilevante per la punibilità è infatti il *locus commissi delicti* (cioè il luogo in cui si è verificato il reato) - cioè l'Italia, in questo caso. Inoltre, in un *motu proprio* del 2013, il Papa ha precisato che la giurisdizione della Santa Sede sui crimini ex legge IX del 2013 riguarda solo gli atti commessi da "funzionari pubblici" durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Tribunale dello Stato del Vaticano ha introdotto la sentenza relativa a Nuzzi e Fittipaldi riconoscendo le "garanzie a favore della libertà di espressione e della libertà di stampa riconosciute dalla legge divina", citando tra gli altri documenti un'enciclica del 1963 di Papa Giovanni XXIII, che afferma che "l'uomo può liberamente ricercare la verità e diffondere la sua opinione". La Corte ha quindi concordato con la difesa nel riconoscere di non avere giurisdizione sul caso, poiché’ i crimini furono commessi in Italia e i giornalisti non sono funzionari vaticani.

Per le stesse ragioni, la Corte Vaticana ha ritenuto che la propria giurisdizione fosse valida nei casi di Balda, Chaouqui e Maio: pertanto, la Corte ha condannato mons. Vallejo Balda (che ha successivamente ricevuto la grazia del Papa) a 18 mesi di detenzione, ai sensi del sopracitato articolo 116 bis, per la diffusione di informazioni e documenti riservati. Francesca Chaouqui è stata condannata a 10 mesi di detenzione ai sensi dell'articolo 64 (1) del codice penale vaticano per la complicità (morale) nel reato commesso da Balda: avrebbe infatti facilitato la divulgazione e la diffusione dei documenti in esame, in particolare presentando i giornalisti a Mons. Balda. Organizzando gli incontri con i giornalisti, avrebbe inoltre creato l'opportunità e lo spazio perché’ fosse commesso il reato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che i documenti in esame non riguardavano "gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato": pertanto, le sanzioni più elevate previste dall'art. 116 (2) non sono stati applicate. Infine, Nicola Maio e’ stato assolto per mancanza di prove.

**Direzione della decisione**

La sentenza ha un esito misto: espande la libertà di espressione nella misura in cui assolve i due giornalisti e cita espressamente l'importanza di riconoscere e garantire la libertà di espressione. Dall’altro lato, comprime la libera espressione nella misura in cui: i) tale assoluzione è dovuta ad un difetto di giurisdizione, e non avviene nel merito; ii) condanna due funzionari pubblici alla detenzione; in particolare, non riconosce il diritto di accesso ad informazioni di interesse pubblico, dando prevalenza alla segretezza delle informazioni.

**Legge o giurisprudenza** (di maggior rilievo per la sentenza)

* Art. 63, 64 (1), 116 bis e 248 del Codice Penale Vaticano
* [Legge IX del 2013](http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Law%20N.%20IX%20-%20Amendments%20to%20the%20Criminal%20Code.pdf)
* [Enciclica “Pacem in Terris” di Papa Giovanni XXIII, Aprile 11, 1963](http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html) sulla libertà di espressione;
* [Concilio Vaticano II, Decreto "Dignitatis humanae”, Dicembre 7, 1965, n. 2](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html), che specifica essere un dovere di ogni uomo quello di aderire alla verità;
* Consiglio Pontificio sugli strumenti della comunicazione sociale ["Communio et progressio", Maggio 23, 1971, n. 121](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_it.html).
* [*Motu proprio* “Ai nostri tempi” di Papa Francesco](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190326_latutela-deiminori.html), Luglio 11, 2013.

**Da allegare:**

* Sentenza completa:

<http://press.vatican.va/content/dam/salastampa/it/fuori-bollettino/pdf/Sentenza%20Tribunale%20Vaticano_24-12.pdf>

* Riepilogo della sentenza:

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/07/07/0504/01158.html>

* Articoli di stampa:

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/07/vatileaks-2-nuzzi-e-fittipaldi-prosciolti-condannati-vallejo-balda-e-chaouqui/2888230/>

<https://notiziario.ossigeno.info/2016/07/vatileaks-2-a-happy-ending-and-many-problems-after-8-months-of-distress-71823/>

<http://tg.la7.it/vaticano/pubblicata-sentenza-vatileaks-due-24-12-2016-111176>

1. Vale la pena notare che il codice penale dello Stato del Vaticano [corrisponde](http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b16_1_it.html) al Codice penale italiano del 1889 (Codice Zanardelli), adottato con Legge del 7 giugno 1929 e successivamente modificato e integrato dalle leggi vaticane. [↑](#footnote-ref-1)